

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Nn. 1052, 179, 185, 273, 728, 1011-A**

*Relazione orale*

*Relatore MALAN*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 15 marzo 2002

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire  
lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato  
(n. 1052)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**e dal Ministro per la funzione pubblica**

**di concerto col Ministro degli affari esteri**

**col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**col Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

*(V. Stampato Camera n. 1696)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 gennaio 2002*

E PER I

## **DISEGNI DI LEGGE**

Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza  
nella pubblica amministrazione (n. 179)

**d'iniziativa del senatore EUFEMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2001**

---

Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze  
amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i  
dirigenti delle pubbliche amministrazioni (n. 185)

**d'iniziativa dei senatori BASSANINI e AMATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2001**

---

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  
materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di  
vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (n. 273)

**d'iniziativa dei senatori EUFEMI, CUTRUFO, CICCANTI, BOREA,  
GABURRO e CIRAMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2001**

---

Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza  
nella pubblica amministrazione (n. 728)

**d'iniziativa del senatore CARUSO Luigi**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2001**

---

Norme in materia di riordino della dirigenza statale (n. 1011)

**d'iniziativa dei senatori BASSANINI, MANCINO, AMATO, ANGIUS,  
DENTAMARO, SALVI e VILLONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2002**

---

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 1052*

**INDICE**

## Pareri:

- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente . . . . . *Pag.* 5
- della 7<sup>a</sup> Commissione permanente . . . . . » 7

## Disegni di legge:

- n. 1052, testo approvato dalla Camera dei deputati e  
testo proposto dalla Commissione . . . . . » 8
- n. 179, d'iniziativa del senatore Eufemi . . . . . » 29
- n. 185, d'iniziativa dei senatori Bassanini e Amato . . . » 30
- n. 273, d'iniziativa dei senatori Eufemi, Cutrufo, Cic-  
canti, Borea, Gaburro e Cirami . . . . . » 34
- n. 728, d'iniziativa del senatore Caruso Luigi . . . . . » 36
- n. 1011, d'iniziativa dei senatori Bassanini, Mancino,  
Amato, Angius, Dentamaro, Salvi e Villone . . . . . » 37

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

**sul disegno di legge n. 1052**

Roma, 13 marzo 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminato il testo del disegno di legge, esprime parere di nulla osta con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

*a)* all'articolo 2 dopo le parole: «ad essi affidati» vengano aggiunte le seguenti: «Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.»;

*b)* nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 23, così come riformulato dal comma 4 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti dei posti ivi disponibili»;

*c)* all'articolo 5 venga aggiunto il seguente comma: «*3-bis.* Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni»;

*d)* al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 7 inserire, in fine, il seguente periodo: «Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti»;

*e)* all'articolo 9 venga aggiunto il seguente comma: «*3-bis.* Gli incarichi di cui al comma precedente non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento comunque denominato, da parte delle pubbliche amministrazioni italiane»;

*f)* al comma 3 dell'articolo 7, dopo le parole: «l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo», inserire le altre: «, anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi,». In ogni caso, il parere è reso nel presupposto che le risorse finanziarie per l'attuazione delle predette disposizioni si debbano intendere ricomprese

negli stanziamenti annualmente quantificati dalla legge finanziaria per la contrattazione collettiva.

Esprime, altresì, parere di nulla osta all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *f)* e *g)*, nel presupposto che gli incarichi ivi previsti siano conferiti nell'ambito dei posti disponibili, e parere di nulla osta sulle restanti disposizioni del provvedimento.

**PARERE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: BEVILACQUA)

**sul disegno di legge n. 1052**

Roma, 13 febbraio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Anzitutto, si manifesta il timore che le disposizioni recate dal provvedimento, con particolare riferimento allo *spoil system*, possano applicarsi anche ai dirigenti scolastici, con conseguente cessazione dei loro incarichi decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Si auspica pertanto l'introduzione, nel disegno di legge, di una norma che chiarisca l'esclusione dei dirigenti scolastici dall'ambito di applicazione della disciplina recata.

Inoltre, si richiama il protocollo d'intesa fra Governo e sindacati del 5 febbraio scorso, nel quale il Governo si è impegnato a modificare il disegno di legge in titolo per la parte in cui confligge con quanto contenuto nell'accordo, e si suggerisce conseguentemente di tenere nella giusta considerazione il ruolo ed i contenuti del contratto collettivo.

Infine, si auspica che il provvedimento costituisca l'occasione per eliminare le ambiguità di formulazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha consentito, in sede di contrattazione sindacale, il declassamento dall'area dirigenziale dei ricercatori e dei tecnologi degli enti pubblici, con conseguente allontanamento retributivo di tali categorie dai ricercatori e docenti universitari.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, si chiede, infine, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la 1<sup>a</sup> Commissione presenterà all'Assemblea.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le parole: «e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

## Art. 2.

*(Delega di funzioni dei dirigenti)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati».

## Art. 3.

*(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in re-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

*Identico*

## Art. 2.

*(Delega di funzioni dei dirigenti)*

1. *Identico:*

«1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. **Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile**».

## Art. 3.

*(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonchè la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto»;

c) al comma 3, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7»;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purchè dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) dopo il comma 4 **sono inseriti i seguenti**:

«4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

**4-ter. Gli incarichi di vicecapo di Gabinetto sono equiparati a tutti gli effetti a quelli conferiti ai sensi del comma 4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con la indisponibilità di posizioni dirigenziali equivalenti sotto il profilo finanziario»;**

f) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio»;

*h)* il comma 7 è abrogato;

*i)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo»;

*l)* il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali»;

*m)* al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246»;

*n)* dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*h)* *identica*;

*i)* *identica*;

*l)* *identica*;

*m)* *identica*;

*n)* *identica*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; al secondo periodo, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli» e le parole: «del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Ruolo dei dirigenti*). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico:*

«Art. 23. - (*Ruolo dei dirigenti*). -  
1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato».

5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), ultimo periodo, le parole: «per un periodo non inferiore a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore a due anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea»;

b) al comma 2, lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equiva-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, **nonché delle aziende e amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo**. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato».

5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è **sostituito dal seguente**:

**«Art. 28. - (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.**

**2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lenti a quelle indicate nella lettera *a*) per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse»;

*c*) al comma 3, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le parole: «, prevedendo, per il concorso al quale possono partecipare i soggetti di cui alla lettera *a*) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.**

**3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il concorso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'ap-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, i quali cessano dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale le disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano applicazione previa verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti, da effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di un'apposita commissione nominata dal Ministro. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

plicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco».

6. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, i quali cessano **il sessantesimo giorno** dalla data di entrata in vigore della presente legge, **esercitando i titolari dei predetti incarichi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione**. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, **può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi**. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

7. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli»;

b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: «10 gennaio 1957, n. 3,» sono inserite le seguenti: «salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto.».

Art. 4.

*(Concorsi per la qualifica dirigenziale)*

1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

slativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

8. *Identico.*

Art. 4.

*(Concorsi per la qualifica dirigenziale)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

*(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

**3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti nei fondi per i trattamenti economici accessori delle rispettive amministrazioni.**

Art. 6.

*(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie)*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la sca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Nei limiti **del 50 per cento** dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale.

2. *Identico.*

*Soppresso*

**3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.**

Art. 6.

*(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie)*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei **componenti** dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie **o di altri organismi comunque denominati**, conferite dal Governo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

denza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*)

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - (*Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato*). - 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.

2. *Identico.*

Art. 7.

(*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*)

1. *Identico:*

«Art. 23-bis. - (*Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato*). - 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici e altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.

2. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

3. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

4. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici e altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. **Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.** È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. **Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.**

**2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

5. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 4.

6. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.

7. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 6 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

8. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. *Identico.*

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti, ovvero i soggetti pubblici o privati, e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo».

2. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, **previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102**. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza».

3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (*Vicedirigenza*). - 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è compreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento e **che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti**. In sede di prima applicazione la di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**10. Identico».**

2. *Identico:*

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza».

**3. All'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel comma 2, le parole: «da due esperti» sono sostituite dalle seguenti: «da tre esperti».**

4. *Identico:*

«Art. 17-bis. - (*Vicedirigenza*). - 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è compreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al per-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), **ad iniziare dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».**

4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sonale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di **procedure concorsuali** per l'accesso alla ex carriera direttiva **anche speciale**. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. *Identico.*

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, **anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi**, è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)».

5. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, **i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca compresi quelli dell'Enea**, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

*(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo)*

1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonchè esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo».

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

*(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonchè ai fini della valutazione dei titoli.

3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «o di fuori ruolo» sono inserite le seguenti: «o svolge altra forma di collaborazione autorizzata».

Art. 9.

*(Accesso di dipendenti privati  
allo svolgimento di incarichi e attività  
internazionali)*

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

a) l'area di attività in cui operano;  
b) gli enti od organismi internazionali di interesse;

c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;

d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

*(Accesso di dipendenti privati  
allo svolgimento di incarichi e attività  
internazionali)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

Art. 10.

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure attuative degli articoli 3, comma 5, lettera *a*), 8 e 9 della presente legge.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonchè le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.**

Art. 10.

*(Disposizioni di attuazione)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art. 11.

*(Norma finale)*

1. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali è espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole amministrazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**3. La contrattazione collettiva provvede alla disciplina attuativa delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7, le quali si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.**

Art. 11.

*(Norma finale)*

*Identico*

**DISEGNO DI LEGGE N. 179**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE EUFEMI

**Art. 1.**

1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono istituiti: l'area della vicedirigenza pubblica, il relativo ruolo unico ed albo professionale, nonché l'autonomia e separata area contrattuale.

2. Nella predetta area è immesso il personale appartenente alle posizioni C/3 e C/3 S, nonché il personale appartenente alla posizione C/2 - in possesso di almeno 4 anni d'anzianità di servizio nella qualifica - del

comparto ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego.

3. La tenuta del ruolo e dell'albo professionale, le modalità di accesso all'area delle vicedirigenza pubblica da parte del restante personale dell'area «C» od equivalenti sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

1. Il trattamento economico del suddetto personale viene stabilito con la contrattazione collettiva nazionale in misura percentuale all'importo iniziale stipendiale stabilito per il personale dirigente dell'area 1.

**DISEGNO DI LEGGE N. 185**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BASSANINI ED ALTRI

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia di mobilità  
fra pubblico e privato)*

1. I dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica, possono, a domanda, previa autorizzazione dell'amministrazione presso la quale prestano servizio, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi o attività presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, nell'ambito dell'eventuale limite numerico stabilito dai rispettivi ordinamenti. Il collocamento in aspettativa può avere una durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il dirigente appartenente al ruolo unico viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito del medesimo ruolo.

2. I segretari comunali e provinciali che sono equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro, e sono collocati nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza, possono, alle stesse condizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarico o attività presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri enti o organismi pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale. Il collocamento

in aspettativa può avere durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'Albo di appartenenza.

3. I dirigenti a disposizione del ruolo unico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sono, a domanda, collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1. Il periodo di aspettativa ha la medesima durata indicata al comma 1.

4. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta, il riconoscimento dell'anzianità di servizio e non è computabile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui ai commi 1 e 2, non può comunque essere disposta se:

a) il personale è addetto a funzioni di vigilanza, di controllo, ovvero ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale è cessato, per qualsiasi motivo, dall'incarico per lo svolgimento delle funzioni individuate alla lettera a) da meno di due anni;

c) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o compromettere il nor-

male funzionamento, l'indipendenza e la neutralità del servizio pubblico.

6. Al fine di garantire l'imparzialità nello svolgimento dei doveri d'ufficio al termine del periodo di aspettativa, il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera *a*) del comma 5.

7. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### Art. 2.

##### *(Utilizzazione dei dirigenti a disposizione del ruolo unico)*

1. I dirigenti del ruolo unico collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, possono essere temporaneamente utilizzati per lo svolgimento di specifici incarichi, anche da amministrazioni ed enti pubblici non rientranti nel ruolo unico, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente ricevente e previa autorizzazione e valutazione dell'utilità da parte del competente ufficio. Per il periodo dell'utilizzazione il trattamento economico fondamentale continua ad essere a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 3.

##### *(Ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione)*

1. I cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano svolto per almeno quattro anni, a seguito di pubblico concorso, ovvero di prova selettiva a carattere competitivo, funzioni che richiedono qualifiche dirigenziali presso enti od organismi internazionali, anche a carattere

regionale, possono, entro un anno dalla cessazione dell'incarico, presentare domanda di iscrizione al ruolo unico dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150. L'iscrizione è subordinata alla valutazione della capienza nell'ambito della dotazione organica complessiva.

2. I cittadini italiani che hanno maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, esperienze lavorative in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, possono partecipare al concorso per esami di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Le esperienze di lavoro svolte per almeno due anni da cittadini italiani presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, in posizioni per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, sono equiparate ai titoli post-universitari richiesti dall'articolo 28, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per la partecipazione al concorso per l'accesso alla dirigenza.

#### Art. 4.

##### *(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo)*

1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - *I*. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, essere

collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, che non può superare le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 33-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla predetta legge n. 1114 del 1962, del trattamento di quiescenza e previdenza, ove non sia assicurato un corrispondente trattamento, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

#### Art. 5.

*(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali)*

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle società private che siano disposte a fornire proprio personale, di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi speciali nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le società interessate inoltrano al

Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

- a) l'area di attività in cui operano;
- b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
- c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
- d) l'impegno a consentire il collocamento in aspettativa al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti od organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. Il dipendente di società iscritta nell'elenco di cui al comma 1 mantiene il posto di lavoro presso la società privata di provenienza, con collocamento in aspettativa senza assegni, qualora venga chiamato dallo Stato italiano, in virtù di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, a ricoprire presso enti, organismi internazionali o Stati esteri, posti o speciali incarichi riconosciuti di interesse per l'Italia o per l'Unione europea; la nomina deve essere motivata dalla carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile qualora il posto o l'incarico assuma il carattere della permanenza.

#### Art. 6.

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 4 e 5, le funzioni svolte presso enti o organismi internazionali di cui all'articolo 3, comma 1, e definite le modalità e le procedure attuative della presente legge.

Art. 7

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 273**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE EUFEMI ED ALTRI

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:

«Art. 28-bis. - (*Qualifiche predirigenziali*).  
- 1. Nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, la funzione predirigenziale è articolata nella qualifica unica di funzionario vice dirigente.

2. Sono soppresse le qualifiche *ad personam* ad esaurimento di cui all'articolo 69, comma 3, nonché le qualifiche amministrative e tecniche IX e VIII.

3. Il personale delle qualifiche di cui al comma 2 è iscritto, secondo l'ordine dei ruoli e delle qualifiche di provenienza, nella qualifica unica di cui al comma 1.

4. Nella qualifica di funzionario vice dirigente è altresì inquadrato, previo superamento del corso di specializzazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il personale della VII qualifica funzionale con un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno nove anni, in possesso del diploma di laurea attinente alle funzioni svolte. Ai fini dell'ammissione al corso si tiene conto dell'anzianità effettiva di servizio senza demerito.

5. La dotazione organica della qualifica predirigenziale è stabilita nella misura pari a quella prevista per la dotazione organica del personale dirigente aumentata del 50 per cento, con arrotondamento all'unità per eccesso. Il personale appartenente a tale area mantiene il trattamento economico già

in godimento. Non può far parte della qualifica predirigenziale il personale che è stato riconosciuto colpevole, con sentenza definitiva, di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la reclusione non inferiore nel massimo a due anni oppure chi, per gli stessi reati, abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, così come previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. Il vice dirigente che viene a trovarsi nelle condizioni previste nel presente comma decade automaticamente dalla qualifica e deve essere reintegrato in quella di provenienza, fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge.

Art. 28-ter. - (*Trattamento economico*). -  
1. La retribuzione del personale della qualifica di cui all'articolo 28-bis, comma 1, è determinata con separata contrattazione collettiva per l'area predirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con le modalità previste dall'articolo 24.

Art. 28-quater. - (*Funzioni predirigenziali ed incarichi*). - 1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per definire le funzioni dell'area predirigenziale con contestuale previsione della riduzione degli organici e delle modalità di accesso alle qualifiche dirigenziali, con la previsione di aggancio economico della retribuzione complessiva dell'area predirigenziale a quella dei dirigenti, tenuto conto della contrazione dei posti dirigenziali disponibili.

2. Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di prima applicazione, per l'accesso alla dirigenza del personale vice dirigente con almeno nove anni di servizio nella *ex* IX qualifica funzionale devono es-

sere formate graduatorie in base all'anzianità di servizio, e coloro che sono collocati ai primi posti della graduatoria sono inquadrati nella dirigenza a decorrere dal momento in cui si verifica la relativa vacanza organica, previo colloquio e comparazione di titoli di servizio;

b) le singole Amministrazioni devono provvedere alla determinazione dei titoli di servizio validi per la comparazione di cui alla lettera a);

c) a regime, il personale inquadrato nell'area predirigenziale deve essere immesso nella dirigenza al compimento di cinque anni nella qualifica di vice dirigente, previo corso di specializzazione di sei mesi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, nel momento in cui si verifica la vacanza organica;

d) devono essere individuati criteri omogenei e trasparenti per l'assegnazione degli incarichi di reggenza ai funzionari vice dirigenti, tenendo conto in linea priori-

taria dell'anzianità di servizio maturata nell'area predirigenziale.

Art. 28-*quinquies* - (*Istituzione del ruolo dei quadri*). - 1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per la definizione, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al presente decreto, del ruolo dei quadri in cui inserire il personale amministrativo e tecnico che, pur non inquadrato nella qualifica di funzionario, partecipa con attività di concetto amministrative e tecniche al raggiungimento delle finalità di efficienza, speditezza ed economicità dei progetti dirigenziali secondo i principi ed i criteri direttivi desumibili dal presente decreto».

2. I decreti legislativi di cui agli articoli 28-*quater* e 28-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotti dal comma 1 del presente articolo, sono emanati, rispettivamente, entro sei mesi ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE N. 728**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CARUSO LUIGI

**Art. 1.**

1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono istituiti: l'area della vicedirigenza pubblica, il relativo ruolo unico ed albo professionale, nonché l'autonomia e separata area contrattuale.

2. Nell'area di cui al comma 1 è immesso il personale che alla data del 1° gennaio 2001 appartiene alle posizioni C/3 o C/3 S e ruolo ad esaurimento del comparto ministeri ed

equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego.

3. La tenuta del ruolo e dell'albo professionale di accesso all'area della vicedirigenza pubblica da parte del restante personale dell'area C od equivalenti sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

1. Il trattamento economico del personale di cui al comma 1 è stabilito con la contrattazione collettiva nazionale in misura percentuale all'importo iniziale stipendiale stabilito per il personale dirigente dell'area 1.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1011**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BASSANINI ED ALTRI

## Art. 1.

*(Norme in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti)*

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Ai dirigenti, anche ai fini dell'esercizio di autonomi poteri di spesa in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è attribuita una quota parte delle risorse dell'amministrazione, corrispondente all'ambito delle competenze e delle responsabilità loro attribuite e degli obiettivi di risultato loro assegnati».

## Art. 2.

*(Norme in materia di indirizzo politico amministrativo)*

1. L'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ri-

tardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare i propri atti o provvedimenti. Qualora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle direttive generali da parte del dirigente competente, determinino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro nomina, previa contestazione, un commissario *ad acta*, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di estrema urgenza, si può prescindere dalla contestazione. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 10 del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

## Art. 3.

*(Norme in materia di qualifica dirigenziale)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

b) il comma 4 è abrogato.

## Art. 4.

*(Delega di funzioni dei dirigenti)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«I-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. I contratti collettivi di lavoro definiscono criteri generali per la determinazione del relativo trattamento economico accessorio».

## Art. 5.

*(Norme in materia di incarichi di funzioni dirigenziali)*

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Incarichi di funzioni dirigenziali*) - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto:

*a)* delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte ed ai risultati già conseguiti e valutati;

*b)* della complessità della struttura interessata e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione;

*c)* della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e dei programmi da realizzare;

*d)* dell'applicazione, di norma, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utiliz-

zazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto e la durata dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico, quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valutazione negativa. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello

equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico, possono essere conferiti a tempo indeterminato.

6. Gli incarichi di cui ai commi dal 2 al 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purchè dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Gli incarichi di cui ai commi dal 2 al 5 possono essere altresì conferiti, con le medesime procedure, tramite contratto a tempo determinato avente una durata non superiore

a cinque anni, e che comunque non può andare oltre il termine naturale della legislatura, entro il limite del 7 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, a persone di elevata e comprovata qualificazione professionale, che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati e aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate al di fuori delle amministrazioni statali, o a persone provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria e dal ruolo degli avvocati dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla qualificazione professionale degli interessati, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi dal 2 al 5 sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi.

9. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si

intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

10. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti Commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano le persone designate agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali; le Commissioni parlamentari possono, altresì, invitare i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni di cui al comma 9.

11. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali possono essere affidati, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.

12. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

13. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continua ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui al-

l'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti salvi i casi di revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali.

#### Art. 6.

##### *(Norme in materia di responsabilità dirigenziale)*

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *(Responsabilità dirigenziale)* -  
1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

Art. 7.

*(Norme in materia di ruolo unico dei dirigenti)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il ruolo unico è articolato in due fasce, ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, e della determinazione del relativo trattamento economico»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28».

Art. 8.

*(Norme in materia di trattamento economico dei dirigenti)*

1. L'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4,

con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi».

Art. 9.

*(Norme in materia di accesso alla qualifica di dirigente)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresì, ammessi i cittadini italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazionali;»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di *master* di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono am-

messi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera *a)* per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono ammessi, altresì, i cittadini italiani che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso enti od orga-

nismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea.»;

*b)* al comma 3, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, per le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera *a)*, anche la valutazione delle esperienze di servizio e professionali maturate, e per le procedure di cui al comma 2, lettera *b)*, anche la valutazione della specificità dei titoli di studio presentati».



